

339vicesimumseptimum. Delibera AGCOM 307/08/CONS del 5 giugno 2008. Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

Questa delibera è stata pubblicata in GU del 26 giugno 2008 n. 148 ed è entrata in vigore il 27 giugno 2008.

L'Autorità

Nella riunione del Consiglio del 5 giugno 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse";

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS e da ultimo integrato con la delibera n. 89/06/CONS;

Visto il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

Visto la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante "Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità", e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, prevede che l'Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delibera le procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, e le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al medesimo decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura;

Considerato che con la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 l'Autorità ha provveduto alla modifica organizzativa interna finalizzata a dare attuazione al decreto legislativo n. 9 del 2008 mediante l'istituzione di apposito Ufficio nell'ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Considerato, ai fini dell'individuazione delle procedure istruttorie e dei criteri di accertamento, l'Autorità, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, espleta le seguenti attività:

- vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo, in materia di accesso al segnale da parte degli assegnatari dei diritti audiovisivi;

- adotta il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca relativo agli eventi sportivi riconosciuto agli operatori della comunicazione, comprese le emittenti televisive, nonché il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca da parte di emittenti di radiodiffusione sonora e fornitori di contenuti radiofonici e vigila sulla loro corretta applicazione irrogando le relative sanzioni in caso di violazioni;

- verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dalla loro presentazione;

- individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

- provvede, per i profili di sua competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo;

Considerata l'opportunità di disciplinare mediante un unico regolamento le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità dal decreto legislativo 9

gennaio 2008, n. 9;

Rilevata la necessità, alla luce della disciplina di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 9 del 2008, di prevedere disposizioni transitorie per l'approvazione delle linee guida relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi non costituenti oggetto dei contratti fatti salvi fino al 30 giugno 2010;

Rilevata, altresì, la necessità di garantire l'osservanza dei principi stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 9 del 2008 per l'esercizio del diritto di cronaca, in attesa dell'adozione dei regolamenti secondo le procedure previste dal medesimo articolo 5 ;

Udita la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria , relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Delibera

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, il regolamento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, concernente le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dallo stesso decreto legislativo e richiamate nelle premesse .

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

ALLEGATO A

Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

TITOLO I

Norme generali

1. *Ambito di applicazione.* – 1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, disciplina le procedure istruttorie e i criteri di accertamento relativi alle attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal citato decreto legislativo, specificate al successivo articolo 3.

2. *Definizioni.* – 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e si intende :

a) per "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) per "decreto", il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;

c) per "Codice delle comunicazioni elettroniche" il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

d) per "Testo unico della radiotelevisione" il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 177;

e) per "Direzione competente", la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;

f) per "Ufficio competente", l'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;

g) per "emittente televisiva", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

h) per "fornitore di contenuti", il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica, ivi comprese le emittenti radiofoniche che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica;

i) per "linee guida", le regole predeterminate dall'organizzatore della competizione e sottoposte all'approvazione dell'Autorità, per i profili di sua competenza, per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi a ciascuna competizione, concernenti i criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal decreto in modo da garantire ai

partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione;

l) per “regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, il regolamento, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successivamente modificato dalle delibere n. 173/07/CONS e n. 54/08/CONS, che disciplina le procedure per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità.

3. Attività dell'Autorità. – 1. Il presente regolamento disciplina:

a) le attività di vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo 4, comma 7, del decreto, con particolare riferimento all'accesso al segnale e ai servizi tecnici correlati da parte degli assegnatari dei diritti audiovisivi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione ;

b) le attività di regolamentazione e di vigilanza sulla corretta applicazione dei principi di cui all'articolo 5 del decreto, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;

c) le attività, per i profili di competenza dell'Autorità, di verifica della conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto, della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente, ai principi e alle disposizioni del decreto stesso e le procedure di loro approvazione ;

e) le attività per l'individuazione periodica, con cadenza almeno biennale, delle piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal Titolo I, Capo II, del codice delle comunicazioni elettroniche , ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto;

f) le attività, per i profili di competenza dell'Autorità, di verifica e determinazione sulle richieste formulate dall'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto.

(Omissis)

TITOLO III

Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca

8. Finalità. – 1. I regolamenti di cui all'articolo 5 del decreto disciplinano l'esercizio del diritto di cronaca relativo agli eventi della competizione sportiva nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dal medesimo articolo 5, comma 3 per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le altre emittenti televisive nazionali e locali e delle specifiche condizioni previste per le emittenti di radiodiffusione sonora e i fornitori di contenuti radiofonici dal successivo comma 4 e stabiliscono le modalità per l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all'interno degli impianti sportivi.

9. Modalità attuative. – 1. Nell'ambito della procedura di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 1, ai fini dell'audizione dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, previste dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto, l'Autorità delibera entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente regolamento gli schemi di regolamento da sottoporre a consultazione pubblica.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma che precede, il diritto di cronaca si esercita in base alla legge e alle disposizioni degli organizzatori delle competizioni in quanto compatibili con i principi di cui all'articolo 5 del decreto.

(Omissis)